

Ordinanza sulla cittadinanza svizzera

(Ordinanza sulla cittadinanza, OCit)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge sulla cittadinanza del 20 giugno 2014¹ (LCit)

ordina:

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza:

- a. stabilisce le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione federale di naturalizzazione nonché per la naturalizzazione agevolata e per la reintegrazione nella cittadinanza svizzera da parte della Confederazione;
- b. disciplina le procedure di competenza della Confederazione;
- c. disciplina le tasse per le decisioni di prima istanza della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) nell'ambito della LCit.

Capitolo 2: Criteri di integrazione e altre condizioni

Sezione 1: Criteri di integrazione per la naturalizzazione ordinaria, la naturalizzazione agevolata e la reintegrazione

Art. 2 Familiarità con le condizioni di vita svizzere per la naturalizzazione ordinaria
(art. 11 lett. b LCit)

¹ Il richiedente si è familiarizzato con le condizioni di vita svizzere segnatamente se:

- a. possiede conoscenze basilari del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera;
- b. partecipa alla vita sociale e culturale della società in Svizzera; e
- c. intrattiene rapporti con cittadini svizzeri.

² L'autorità cantonale competente può sottoporre il richiedente a un test obbligatorio sulle conoscenze di cui al capoverso 1 lettera a. Laddove preveda un simile test, si sincera che:

¹ RS 141.0

- a. il richiedente abbia modo di prepararsi al test grazie ad ausili o corsi idonei;
e
- b. il test possa essere superato grazie alle competenze linguistiche orali e scritte richieste per la naturalizzazione.

Art. 3 Compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera
(art. 11 lett. c, 20 cpv. 2 e 26 cpv. 1 lett. e LCit)

Il richiedente compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera se vi sono indizi concreti di partecipazione, sostegno, incoraggiamento o istigazione pubblica, segnatamente nei settori seguenti:

- a. terrorismo;
- b. estremismo violento
- c. criminalità organizzata; oppure
- d. spionaggio.

Art. 4 Osservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici
(art. 12 cpv. 1 lett. a, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. c LCit)

¹ Il richiedente viola la sicurezza e l'ordine pubblici segnatamente se:

- a. non rispetta prescrizioni di legge e decisioni delle autorità;
- b. temerariamente non adempie doveri di diritto pubblico o privato;
- c. approva o incoraggia pubblicamente un crimine o un reato contro la pace pubblica, un genocidio, un crimine contro l'umanità, un crimine di guerra o attività terroristiche; oppure
- d. pubblicamente fomenta l'odio contro parti della popolazione.

² Il richiedente espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici se vi sono indizi concreti che il suo soggiorno in Svizzera porti con notevole probabilità a una violazione secondo il capoverso 1.

³ Fintantoché nel casellario giudiziale della Confederazione sussiste un'iscrizione visibile per le autorità di naturalizzazione, la naturalizzazione è esclusa. Sono consentite deroghe per le pene con la condizionale e le contravvenzioni; il criterio determinante è la gravità del reato.

Art. 5 Rispetto dei valori della Costituzione federale
(art. 12 cpv. 1 lett. b, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. d LCit)

¹ Sono considerati valori della Costituzione federale segnatamente i seguenti principi fondamentali, diritti fondamentali e obblighi:

- a. i principi dello Stato di diritto e l'ordinamento fondato sulle libertà e sulla democrazia della Svizzera;

- b. i diritti fondamentali quali la parità tra uomo e donna, il diritto alla vita e alla libertà personale, la libertà di credo e di coscienza e la libertà di espressione;
- c. l'obbligo di prestare servizio militare o servizio civile e di assolvere la scuola dell'obbligo.

² Prima della naturalizzazione, il richiedente conferma di rispettare i valori della Costituzione federale conformemente al capoverso 1 sottoscrivendo una dichiarazione di lealtà. I richiedenti minorenni sono esonerati dalla dichiarazione di lealtà.

³ La dichiarazione di lealtà verte in particolare sui valori di cui al capoverso 1.

Art. 6 Dimostrazione delle conoscenze linguistiche
(art. 12 cpv. 1 lett. c, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. a LCit)

¹ Il richiedente deve dimostrare di aver raggiunto almeno il livello di riferimento B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER)² per quanto riguarda la conoscenza orale di una lingua nazionale e almeno il livello di riferimento A2 del QCER per quanto riguarda la conoscenza scritta.

² Le conoscenze linguistiche sono considerate dimostrate ai sensi del capoverso 1 se il richiedente:

- a. è parlante nativo di una delle lingue nazionali (sia oralmente sia per scritto);
- b. ha frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo in Svizzera in una lingua nazionale;
- c. ha ultimato una formazione di livello secondario II o terziario in Svizzera in una lingua nazionale;
- d. produce un certificato attestante le conoscenze linguistiche richieste conformemente al capoverso 1, basato su un test linguistico conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per le procedure di test linguistici.

³ La SEM supporta i Cantoni nel verificare la dimostrazione delle conoscenze linguistiche conformemente al capoverso 2 lettera d e nel mettere in campo test linguistici cantonali. Può demandare questi compiti a terzi.

Art. 7 Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione
(art. 12 cpv. 1 lett. d, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. a LCit)

¹ Partecipa alla vita economica il richiedente che al momento di presentare la domanda e al momento della naturalizzazione è in grado di mantenere sé stesso e la sua famiglia e di onorare le proprie obbligazioni alimentari con il suo reddito, il suo patrimonio o le prestazioni di terzi cui ha diritto.

² Acquisisce una formazione il richiedente che al momento di presentare la domanda o al momento della naturalizzazione sta seguendo una formazione o una formazione continua.

² http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_en.asp

³ Chi nei tre anni immediatamente precedenti la domanda o durante la procedura di naturalizzazione percepisce prestazioni dell'aiuto sociale non soddisfa l'esigenza della partecipazione alla vita economica o dell'acquisizione di una formazione.

Art. 8 Incoraggiamento all'integrazione dei membri della famiglia
(art. 12 cpv. 1 lett. e e 26 cpv. 1 lett. a LCit)

Il richiedente incoraggia l'integrazione dei membri della sua famiglia ai sensi dell'articolo 12 lettera e LCit se li sostiene:

- a. nell'acquisizione di competenze linguistiche in una lingua nazionale;
- b. nella partecipazione alla vita economica o nell'acquisizione di una formazione;
- c. nella partecipazione alla vita sociale e culturale della società in Svizzera; oppure
- d. in altre attività propizie all'integrazione in Svizzera.

Art. 9 Deroghe ai criteri di integrazione
(art. 12 cpv. 2 LCit)

Nel valutare i criteri di integrazione conformemente agli articoli 6 e 7, l'autorità competente considera debitamente le circostanze personali del richiedente. È possibile derogare a questi criteri se il richiedente non li adempie o li adempie solo a difficili condizioni a causa di:

- a. un handicap fisico, mentale o psichico;
- b. una malattia grave o cronica;
- c. altre gravi circostanze personali, segnatamente una grande difficoltà a imparare, leggere o scrivere, la povertà dei lavoratori oppure l'ossequio dei propri obblighi di assistenza.

Sezione 2: Ulteriori condizioni per la naturalizzazione agevolata e la reintegrazione

Art. 10 Unione coniugale
(art. 21 cpv. 1 lett. a e 2 lett. a)

¹ L'unione coniugale presuppone che il matrimonio sussista formalmente, che i coniugi vivano in unione coniugale effettiva e che l'intenzione di entrambi i coniugi di vivere in unione coniugale stabile sia intatta.

² L'esigenza della coabitazione non è applicabile se possono essere invocati importanti motivi che giustificano il mantenimento di due domicili separati e se la comunità familiare continua a sussistere.

³ L'unione coniugale deve sussistere sia al momento della domanda sia al momento della naturalizzazione.

Art. 11 Vincoli stretti con la Svizzera
(art. 21 cpv. 2 lett. b, 26 cpv. 1 lett. b e 51 cpv. 1 e 2 LCit)

¹ Possiede vincoli stretti con la Svizzera il richiedente che:

- a. nei sei anni precedenti la domanda ha soggiornato in Svizzera almeno a tre riprese per almeno cinque giorni ogni volta;
- b. è in grado di esprimersi nella vita quotidiana in una lingua nazionale;
- c. possiede conoscenze basilari del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera; e
- d. intrattiene contatti con cittadini svizzeri.

² Le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e d devono essere confermate da persone di riferimento domiciliate in Svizzera.

³ Nel valutare le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a, l'autorità competente considera le circostanze personali del richiedente.

Capitolo 3: Procedura di naturalizzazione ordinaria, di naturalizzazione agevolata e di reintegrazione

Sezione 1: Procedura di naturalizzazione ordinaria

Art. 12 Competenza
(art. 13 cpv. 1 e 18 cpv. 2 LCit)

¹ Il Cantone designa l'autorità presso cui va presentata la domanda di naturalizzazione.

² Se durante la procedura il richiedente si trasferisce in un altro Comune o in un altro Cantone, qualora l'autorità designata dal Cantone abbia già svolto le indagini necessarie all'assicurazione secondo l'articolo 13 capoverso 2 LCit, la competenza permane presso tale autorità.

Art. 13 Decisione cantonale di naturalizzazione
(art. 14 cpv. 1 e 2 LCit)

¹ Prima della naturalizzazione, l'autorità cantonale competente consulta nuovamente il sistema d'informazione sul casellario giudiziale VOSTRA.

² Se la naturalizzazione non può essere concessa entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione federale di naturalizzazione, l'autorità cantonale competente esamina inoltre nuovamente la partecipazione alla vita economica o l'acquisizione di una formazione.

³ Allo scadere della durata di validità dell'autorizzazione federale di naturalizzazione, l'autorità cantonale competente può sollecitare una nuova autorizzazione federale di naturalizzazione presso la SEM purché il richiedente adempia sempre le condizioni di naturalizzazione.

Sezione 2: Procedura di naturalizzazione agevolata e di reintegrazione

Art. 14 Presentazione ed esame delle domande in caso di soggiorno in
Svizzera
(art. 25 cpv. 2, 29 cpv. 2, 34 cpv. 2 e 51 cpv. 1 e 2 LCit)

¹ Il richiedente residente in Svizzera presenta la domanda di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione alla SEM.

² La SEM esamina se la domanda è completa e incarica l'autorità cantonale competente di effettuare le indagini necessarie per stabilire se sono adempiute le condizioni di naturalizzazione.

³ Dopo aver ottenuto il rapporto d'indagine la SEM può, all'occorrenza, incaricare l'autorità cantonale competente di svolgere ulteriori indagini oppure svolgere di propria competenza pertinenti indagini complementari.

⁴ La SEM determina gli atti da allegare al modulo di domanda.

Art. 15 Presentazione ed esame delle domande in caso di soggiorno
all'estero
(art. 25 cpv. 2, 29 cpv. 2 e 51 cpv. 1 e 2 LCit)

¹ Il richiedente residente all'estero presenta la domanda di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione alla rappresentanza svizzera all'estero.

² La rappresentanza svizzera esamina se la domanda è completa. Invita il richiedente a un colloquio personale e svolge le indagini necessarie per stabilire se sono adempiute le condizioni di naturalizzazione.

³ La rappresentanza svizzera inoltra la domanda di naturalizzazione e il rapporto d'indagine alla SEM.

⁴ Dopo aver ottenuto la domanda la SEM può, all'occorrenza, incaricare la rappresentanza svizzera di svolgere ulteriori indagini.

⁵ La SEM determina gli atti da allegare al modulo di domanda.

Capitolo 4: Disposizioni comuni

Sezione 1: Soggiorno

Art. 16 Soggiorno
(art. 33 cpv. 2 LCit)

Il soggiorno all'estero per conto del datore di lavoro o a scopo di perfezionamento della durata massima di un anno è considerato un'assenza breve dalla Svizzera con l'intenzione di farvi ritorno.

Sezione 2: Rapporti d'indagine

Art. 17 Indagini in vista della naturalizzazione ordinaria
(art. 34 cpv. 3 LCit)

¹ Il rapporto d'indagine è steso dall'autorità cantonale competente. Contiene le generalità (cognome, nome, data di nascita, stato civile, nazionalità) del richiedente nonché dati aggiornati riguardanti le condizioni di naturalizzazione, segnatamente:

- a. il tipo di permesso conformemente al diritto in materia di stranieri (art. 9 cpv. 1 lett. a LCit);
- b. la durata del soggiorno in Svizzera (art. 9 cpv. 1 lett. b e 2 LCit);
- c. il rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 4);
- d. il rispetto dei valori della Costituzione federale (art. 5);
- e. le conoscenze linguistiche (art. 6);
- f. la partecipazione alla vita economica o l'acquisizione di una formazione (art. 7);
- g. l'incoraggiamento e il sostegno all'integrazione dei membri della famiglia (art. 8).

² Il rapporto d'indagine contiene altresì informazioni sulla familiarità con le condizioni di vita svizzere (art. 2).

³ Qualora il richiedente non possa soddisfare o soddisfi a malapena i criteri d'integrazione di cui agli articoli 6 e 7 in quanto malato, disabile o per altre gravi circostanze personali (art. 9), occorre farne menzione nel rapporto d'indagine.

⁴ Se due coniugi presentano una domanda di naturalizzazione comune o se i figli minorenni sono integrati nella domanda di naturalizzazione, il rapporto d'indagine riferisce in merito a ciascun richiedente.

Art. 18 Indagini in vista della naturalizzazione agevolata o della reintegrazione in caso di soggiorno in Svizzera
(art. 34 cpv. 3 LCit)

¹ L'autorità cantonale competente redige il rapporto d'indagine come per la naturalizzazione ordinaria (art. 17).

² Il rapporto d'indagine riferisce altresì in merito all'adempimento delle altre condizioni specifiche per la naturalizzazione agevolata e per la reintegrazione conformemente agli articoli 21–24, 27 e 51 LCit.

Art. 19 Indagini in vista della naturalizzazione agevolata o della reintegrazione in caso di soggiorno all'estero
(art. 34 cpv. 3 LCit)

¹ Il rapporto d'indagine è steso dalla rappresentanza svizzera. Contiene le generalità (cognome, nome, data di nascita, stato civile, nazionalità) del richiedente e dati aggiornati riguardanti l'adempimento per analogia delle seguenti condizioni per la naturalizzazione:

- a. osservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 4);
- b. rispetto dei valori della Costituzione federale (art. 5);
- c. partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione (art. 7);
- d. incoraggiamento e sostegno all'integrazione dei membri della famiglia (art. 8).

² Il rapporto d'indagine riferisce altresì in merito ai vincoli stretti del richiedente con la Svizzera (art. 11) e all'adempimento delle altre condizioni specifiche per la naturalizzazione agevolata o per la reintegrazione conformemente agli articoli 21 capoverso 2, 27 e 51 LCit.

³ Qualora il richiedente non possa soddisfare o soddisfi a malapena i criteri d'integrazione di cui agli articoli 7 e 11 in quanto malato, disabile o per altre gravi circostanze personali, occorre farne menzione nel rapporto d'indagine.

⁴ Se i figli minorenni sono integrati nella domanda di naturalizzazione o di reintegrazione, il rapporto d'indagine riferisce in merito a ciascun richiedente.

Art. 20 Indagini in vista dell'annullamento
(art. 34 cpv. 3 LCit)

¹ Se avvia una procedura di annullamento della naturalizzazione agevolata o della reintegrazione, la SEM può incaricare l'autorità cantonale competente o la rappresentanza svizzera di effettuare le indagini necessarie.

² Nel quadro della procedura di annullamento di una naturalizzazione ottenuta in procedura agevolata grazie al matrimonio con un cittadino svizzero (art. 21 LCit), la SEM può incaricare l'autorità cantonale competente o la rappresentanza svizzera di interrogare il coniuge dell'interessato. All'occorrenza la SEM può decidere d'interrogare anche altre persone.

³ L'autorità cantonale competente o la rappresentanza svizzera svolge le proprie indagini basandosi sul catalogo di domande predisposto dalla SEM.

⁴ Redige un verbale d'interrogatorio che inoltra alla SEM.

Sezione 3: Obbligo di collaborare

Art. 21

Il richiedente è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti determinanti per l'applicazione della LCit. In particolare deve:

- a. fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi essenziali per la naturalizzazione;
- b. comunicare senza indugio all'autorità competente i cambiamenti, intervenuti successivamente, di cui sa o deve sapere che ostano alla naturalizzazione;
- c. nel quadro di una procedura di annullamento, fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi essenziali per la naturalizzazione.

Sezione 4: Termini procedurali

Art. 22 Termine per lo svolgimento delle indagini
(art. 25 cpv. 2, 29 cpv. 2 e 34 cpv. 3 LCit)

Se l'autorità cantonale di naturalizzazione o la rappresentanza svizzera all'estero è incaricata di effettuare indagini per valutare se sono adempiute le condizioni di naturalizzazione, di norma invia il proprio rapporto d'indagine entro sei mesi alla SEM.

Art. 23 Termini per il trattamento presso la SEM

¹ Di norma la SEM si pronuncia sul rilascio dell'autorizzazione federale di naturalizzazione entro quattro mesi dalla ricezione dei documenti completi inerenti alla domanda.

² Di norma si pronuncia sulla naturalizzazione agevolata o sulla reintegrazione entro sei mesi dalla ricezione del rapporto d'indagine dell'autorità cantonale competente o della rappresentanza svizzera all'estero.

Sezione 5: Emolumenti

Art. 24 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Nella misura in cui la presente ordinanza non comporta disciplinamenti speciali, vigono le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004³ sugli emolumenti.

Art. 25 Tariffe
(art. 35 cpv. 1 e 2 LCit)

¹ La SEM riscuote le tasse seguenti:

- | | | |
|----|--|-----|
| | | Fr. |
| a. | per la concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione: | |
| | 1. persone che al momento della domanda sono maggiorenni | 100 |
| | 2. coniugi che depositano una domanda comune | 150 |
| | 3. persone che al momento della domanda sono minorenni | 50 |
| b. | per le decisioni di naturalizzazione agevolata giusta l'articolo 21 LCit | 500 |

³ RS 172.041.1

c.	per le decisioni inerenti alle restanti naturalizzazioni agevolate e per le decisioni in materia di reintegrazione di persone che:	
1.	al momento della domanda sono maggiorenni	500
2.	al momento della domanda sono minorenni	250
d.	per il rifiuto dell'autorizzazione federale di naturalizzazione	300
e.	per le decisioni di annullamento della naturalizzazione	500
f.	per conferme della cittadinanza svizzera	60

² Per i minori inclusi nella naturalizzazione di un genitore, la SEM non riscuote tasse.

³ Oltre alle tasse menzionate nel capoverso 1 lettere b e c, la SEM riscuote le tasse seguenti a favore delle competenti autorità cantonali per le attività qui appresso da esse espletate:

		Fr.
a.	per la stesura del rapporto d'inchiesta da parte del Cantone di domicilio, a seconda del dispendio	al massimo 350
b.	per il controllo dei dati di stato civile delle persone residenti all'estero	100

Art. 26 Tasse delle rappresentanze di Svizzera all'estero

Per le loro prestazioni nel contesto delle naturalizzazioni le rappresentanze all'estero riscuotono le tasse giusta l'ordinanza del 28 gennaio 2004⁴ sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere.

Art. 27 Incasso (art. 35 cpv. 3 LCit)

¹ Le tasse possono essere rimosse in anticipo, contro rimborso o dietro fatturazione.

² La SEM riscuote in anticipo le seguenti tasse:

- tassa per la concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione;
- tassa per le decisioni di naturalizzazione; e
- tasse destinate all'autorità cantonale competente.

³ La SEM fissa un termine adeguato per il versamento anticipato delle tasse di cui al capoverso 2. Se il versamento anticipato non è effettuato entro tale termine, la SEM non entra nel merito della domanda di naturalizzazione.

⁴ All'estero gli emolumenti devono essere pagati nella valuta del rispettivo Paese. Nei Paesi senza valuta convertibile, previa intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), gli emolumenti possono essere riscossi in un'altra valuta.

⁴ RS 191.11

⁵ Il corso del cambio delle valute di cui al capoverso 4 è fissato dalle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere secondo le istruzioni del DFAE.

Art. 28 Aumento e riduzione delle tasse

¹ Le tasse giusta l'articolo 25 capoversi 1 e 3 possono essere aumentate sino al doppio o ridotte sino alla metà, se la trattazione della domanda richiede un dispendio nettamente superiore o nettamente inferiore alla media.

² Se le tasse sono state riscosse in anticipo (art. 27 cpv. 2) e successivamente interviene un aumento o una riduzione delle tasse, la SEM fattura o rimborsa la differenza al richiedente.

Art. 29 Incasso in caso di svincolo dalla cittadinanza svizzera
(art. 40 LCit)

Se l'autorità cantonale riscuote una tassa per il trattamento di una domanda di svincolo, l'incasso è di sua competenza.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 30 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

Art. 31 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

XXXX

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

*Allegato
(art. 30)*

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. Ordinanza del 23 novembre 2005⁵ sulle tasse LCit;
2. Ordinanza del 20 dicembre 2000⁶ relativa all'introduzione del passaporto 2003

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 4 dicembre 2009⁷ sul Servizio delle attività informative della Confederazione

Allegato 1 numero 4.2.1

4.2.1 domande di naturalizzazione per parere conformemente all'articolo 11 lettera c della legge del 20 giugno 2014⁸ sulla cittadinanza

2. Ordinanza del 24 ottobre 2007⁹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa

Art. 29 cpv. 1

¹ I figli stranieri di un cittadino svizzero che non possono invocare le disposizioni sul ricongiungimento familiare secondo l'articolo 42 LStr possono ottenere un permesso di dimora se sussiste la possibilità di una reintegrazione o di una naturalizzazione agevolata ai sensi degli articoli 27 capoverso 2, 51 capoversi 1 e 2 della legge federale del 20 giugno 2014¹⁰ sulla cittadinanza (LCit).

Art. 30 cpv. 1 e 3

¹ Una persona che è stata svincolata dalla cittadinanza svizzera (art. 27 LCit¹¹) può ottenere un permesso di dimora se ha legami stretti con la Svizzera.

³ Le persone la cui cittadinanza svizzera è stata annullata in virtù dell'articolo 36 LCit o revocata in virtù dell'articolo 42 LCit sottostanno alle condizioni generali d'ammissione della LStr.

⁵ RU 2005 5239

⁶ RU 2001 187, 2003 553

⁷ RS 121.1

⁸ RS 141.0

⁹ RS 142.201

¹⁰ RS 141.0

¹¹ RS 141.0

3. Ordinanza del 12 aprile 2006¹² concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione

Art. 2 lett. a n. 2

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. dati del settore degli stranieri: i dati personali trattati nell'ambito dei compiti previsti dagli atti normativi seguenti:
 2. la legge del 20 giugno 2014¹³ sulla cittadinanza (LCit),

4. Ordinanza del 28 aprile 2004¹⁴ sullo stato civile

Art. 41 lett. e

Le autorità amministrative comunicano le decisioni seguenti:

- e. l'accertamento della cittadinanza (art. 43 cpv. 1 della L del 20 giugno 2014¹⁵ sulla cittadinanza).

5. Ordinanza del 15 ottobre 2008¹⁶ sul sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell'Ufficio federale di polizia

Art. 7 cpv. 1 lett. c

¹ Fedpol può, nell'ambito dell'assistenza amministrativa, trasmettere su richiesta le informazioni registrate nell'IPAS alle seguenti autorità, a condizione che tali dati siano necessari per l'adempimento dei loro compiti legali:¹⁷

- c. i servizi della Segreteria di Stato della migrazione¹⁸ competenti per l'identificazione dei richiedenti l'asilo e delle persone bisognose di protezione e per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge federale del 16 dicembre 2005¹⁹ sugli stranieri e dalla legge del 20 giugno 2014²⁰ sulla cittadinanza;

¹² RS **142.513**

¹³ RS **141.0**

¹⁴ RS **211.112.2**

¹⁵ RS **141.0**

¹⁶ RS **361.2**

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. II 16 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6937).

¹⁸ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**), con effetto dal 1° gen. 2015.

¹⁹ RS **142.20**

²⁰ RS **141.0**

